

# STUDIO PAPINI

---

ASSOCIATO



## Informative e news

---

- Le *news* di settembre pag. 2
- In vigore dal 31 agosto il “Decreto Imu” pag. 5
- Errati versamenti, il fisco si ravvede pag. 7
- Al via le nuove SRLS pag. 9
- Detrazioni del 65% per il risparmio energetico e del 50% per le ristrutturazioni edilizie fino al 31 dicembre 2013 pag.10
- Dal 4 agosto obbligatorio allegare l’ape pag.13
- Integrazioni e correzioni possibili entro il 30 settembre pag.14
- Sospensione dei debiti delle piccole e medie imprese contratti con il sistema bancario pag.16
- In G.U. la Legge europea 2013 e la Legge di delegazione europea pag.19
- Le novità in tema di Durc pag.21



## Le procedure amministrative e contabili in azienda

---

- Il conguaglio dell’Irpef derivante dal modello 730 dei dipendenti pag.23



### DICHIARAZIONI DEI REDDITI

#### Modalità di presentazione del modello 730 in assenza del sostituto di imposta

L'Agenzia delle Entrate, facendo seguito al provvedimento del medesimo giorno (22 agosto 2013), ha offerto gli opportuni chiarimenti in merito alla presentazione del modello 730 da parte dei soggetti sprovvisti di sostituto di imposta. Possono presentare il modello 730-Situazioni particolari, relativamente ai redditi del 2012, i soggetti titolari di reddito di lavoro dipendente e assimilati che non hanno potuto presentare il modello ordinario in quanto non vi era un sostituto di imposta che potesse effettuare il conguaglio. Tale è il caso dei soggetti che hanno cessato un rapporto di lavoro senza trovare un nuovo impiego. La circolare precisa che la possibilità di presentare il modello nel 2013 è prevista per i soli soggetti per i quali emerge, per l'anno 2012, un complessivo credito di imposta. Le tempistiche di presentazione sono le seguenti:

- ➔ dal 2 al 30 settembre, presentazione da parte del contribuente del modello 730-Situazioni particolari;
- ➔ entro l'11 ottobre consegna, da parte del soggetto che presta l'assistenza, della dichiarazione elaborata e
- ➔ entro il 25 ottobre invio telematico, sempre da parte del soggetto che presta l'assistenza, del modello all'Agenzia delle Entrate.

Come anticipato, la dichiarazione deve avere un esito finale contabile a credito, pertanto il modello potrà essere presentato solamente se il risultato risulti maggiore o uguale a zero. In caso di emersione di un credito inferiore a €13, lo stesso non viene erogato, ma può essere utilizzato in compensazione previa indicazione nel riquadro IMU. L'eventuale rimborso emergente dalla dichiarazione sarà erogato direttamente da parte dell'Agenzia delle entrate. A tal fine, per accelerare i tempi di erogazione, i contribuenti che vogliono ottenere l'accredito dei rimborsi fiscali sul c/c bancario o postale, e che non hanno ancora comunicato il relativo codice Iban, possono farne apposita richiesta tramite il modello reperibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate. In caso contrario, l'erogazione dei rimborsi verrà effettuata secondo le modalità di cui al D.M. 29 dicembre 2000.

(Agenzia delle Entrate, Provvedimento e Circolare n.28, 22/08/2013)

### RITENUTE DI ACCONTO

#### Scontabili in dichiarazione le ritenute subite dai "nuovi minimi"

L'Agenzia delle Entrate ha offerto chiarimenti in merito alla modalità di recupero delle ritenute subite ma non dovute, con particolare riferimento al 2012, da parte dei soggetti rientranti nel regime dei *c.d. "nuovi minimi"* di cui all'art.27 del D.L. n.98/11. La risoluzione ha ritenuto applicabili i chiarimenti offerti nella precedente R.M. n.47/E/13, con la conseguenza che, in alternativa all'istanza di rimborso di cui all'art.38 del DPR n.602/73 i contribuenti interessati potranno scomputare le ritenute nel modello Unico PF 2013, a condizione che le stesse siano state regolarmente certificate dal sostituto di imposta. La risoluzione ricorda come si dovranno usare le medesime modalità compilative individuate nella R.M. n.47/E/13 e quindi dovrà essere valorizzato con il codice "1" il campo "Situazioni particolari" posto nel frontespizio della dichiarazione e le ritenute complessivamente subite, ivi incluse quelle eventualmente subite sui bonifici oggetto della R.M. n.47/E/13, andranno indicate nel rigo RS33, colonna 2, utilizzando solo il primo modulo del quadro RS, senza compilare la colonna 1.

## CERTIFICAZIONE CREDITI P.A.

### **Pubblicate le istruzioni aggiornate per chiedere la certificazione dei crediti verso la P.A.**

È in linea la versione del Video Guida per la Piattaforma per la certificazione dei crediti. La nuova versione, oltre a fornire indicazioni ai titolari del credito sulla modalità di registrazione, sulle operazioni di istanza di certificazione e sull'utilizzo del credito certificato, presenta le novità introdotte dal D.L. n.35/13, convertito con modificazioni dalla L. n.4/13, in particolare sulle procedure di ottenimento e utilizzo della comunicazione del debito. Per tutti gli approfondimenti, si rimanda alle guide pratiche pubblicate nell'apposita sezione "Guide" del sito web <http://certificazionecrediti.mef.gov.it/CertificazioneCredito/home.xhtml>.

(Ministero dell'Economia e delle Finanze, Video Guida per la Piattaforma, 05/09/2013)

## INDIRIZZI PEC

### **Consultabili gratuitamente gli indirizzi PEC di imprese e professionisti**

Dopo la fase di primo caricamento, prosegue con regolarità l'aggiornamento di INI-PEC, l'Indice nazionale della posta elettronica certificata che raccoglie tutti gli indirizzi di PEC delle Imprese e dei Professionisti presenti sul territorio italiano. Ad oggi sono disponibili oltre 930.000 indirizzi PEC di professionisti relativi a quasi 1.470 ordini e collegi professionali, e circa 3.400.000 indirizzi PEC di imprese (società e imprese individuali) e l'Indice è in continuo aggiornamento. La copertura degli Ordini e Collegi professionali che hanno comunicato gli indirizzi PEC dei loro iscritti è di circa il 78%.

(Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata, [www.inipec.gov.it](http://www.inipec.gov.it), 09/08/2013)

## INTERESSI DI MORA

### **Comunicato il saggio degli interessi di mora da applicare nelle transazioni commerciali**

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha comunicato il saggio degli interessi legali di mora, ai sensi dell'art.5, co.2 del D.Lgs. n.231/02, da applicare a favore del creditore nei casi di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali per il periodo 1° luglio 2013 – 31 dicembre 2013. Il saggio d'interesse, al netto della maggiorazione di otto punti percentuali, è pari allo 0,50%. Il tasso effettivo da applicare è, dunque, pari all'8,50%, essendo la maggiorazione divenuta dell'8% anziché del 7% a decorrere dal 1° gennaio 2013. Nella tabella che segue sono individuati i tassi di riferimento dal 2008 ad oggi.

Periodo	Tasso BCE	Tasso applicabile
1° semestre 2008	4,20%	4,20% + 7% = 11,20%
2° semestre 2008	4,10%	4,10% + 7% = 11,10%
1° semestre 2009	2,50%	2,50% + 7% = 9,50%
2° semestre 2009	1,00%	1,00% + 7% = 8,00%
2010	1,00%	1,00% + 7% = 8,00%
1° semestre 2011	1,00%	1,00% + 7% = 8,00%
2° semestre 2011	1,25%	1,25% + 7% = 8,25%
2012	1%	1% + 7% = 8%
1° semestre 2013	0,75%	0,75% + 8% = 8,75%

2° semestre 2013	0,50%	0,50% + 8% = 8,50%
------------------	-------	--------------------

**(Ministero dell'Economia e delle Finanze, Comunicato stampa, G.U. n.166 del 17/07/2013)**

### **ZONE FRANCHE URBANE**

#### **Provvedimento e codici tributo per la Z.F.U. di L'Aquila**

Il direttore dell'Agenzia delle Entrate ha pubblicato le modalità e i termini di fruizione delle agevolazioni di cui all'art.10, co.1-bis del D.L. n.39/09 previste a favore delle piccole e micro imprese della ZFU (zona franca urbana) di L'Aquila. In stretta connessione con il provvedimento protocollo n.98764 è stata emanata la risoluzione con cui è stato istituito il codice tributo per l'utilizzo delle agevolazioni in riduzione dei versamenti da effettuarsi ai sensi dell'art.17 del D.Lgs. n.241/97, in favore delle piccole e micro imprese ubicate nella ZFU di L'Aquila. In particolare, il codice tributo è il "6845" denominato "Agevolazioni da utilizzare in riduzione dei versamenti a favore delle piccole e micro imprese della ZFU di L'Aquila – art.10, c.1-bis, del D.L. n.39/2009".

**(Agenzia delle Entrate, Provvedimento e Risoluzione n.56, 14/08/2013)**



### Oggetto: IN VIGORE DAL 31 AGOSTO IL “DECRETO IMU”

Sono entrate in vigore lo scorso **31 agosto** le disposizioni contenute nel Decreto Legge n.102 del 31 agosto 2013 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo stesso giorno): si tratta di un provvedimento emanato per definire la nota vicenda riguardante la sospensione della prima rata Imu, rinviata dal D.L. n.54/13 al 16 settembre. L'approvazione del decreto in oggetto elimina tale scadenza.

Oltre a questo, il provvedimento in oggetto contiene comunque altre disposizioni (non solo in campo di imposta comunale).

Di seguito vengono riepilogate le più importanti previsioni aventi contenuto tributario.

ARGOMENTO	CONTENUTO
<b>Soppressione prima rata Imu (art.1)</b>	<p>Il D.L. n.54/13 aveva sospeso il versamento della prima rata 2013 dell'Imu dovuta per le abitazioni principali (escluse quelle di categoria A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze, per gli immobili delle Iacp e delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, quella dovuta per i terreni agricoli, nonché quella calcolata sui fabbricati rurali.</p> <p>Tale sospensione era stata fissata sino al 16 settembre, a meno di un intervento entro il 31 agosto.</p> <p>Il D.L. n.102/13 è intervenuto sul tema eliminando tale scadenza di versamento: quindi, l'imposta che si sarebbe dovuta versare lo scorso giugno, per tali immobili non si dovrà più corrispondere.</p> <p>Si segnala comunque che ad oggi non è prevista alcuna esclusione per il versamento in scadenza il prossimo dicembre. Sulla questione sono comunque stati annunciati prossimi provvedimenti <i>ad hoc</i>.</p>
<b>Imu fabbricati invenduti (art.2 co.1) (art.2 co.2 lett. a)</b>	<p>Viene riconosciuta l'esenzione dall'Imu a favore dei fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. Tale esenzione si applica alla seconda rata 2013 (quindi il primo versamento dello scorso giugno rimane dovuto), nonché, a regime, a partire dal 2014.</p> <p>Si tratta di una previsione molto importante per tutte le immobiliari di costruzione che da qualche anno vendono i propri immobili con grandissima difficoltà.</p> <p>L'agevolazione, comunque, riguarda solo il costruttore dell'immobile (quindi cessa in ogni caso quando detto immobile viene ceduto). Si applica anche se la costruzione è effettuata con appalto ad una terza impresa. L'esonero da Imu presuppone inoltre che l'immobile sia tenuto a disposizione e, a norma di legge, riguarda solo i fabbricati (quindi non interessa aree edificabili e fabbricati in corso di costruzione), purché non siano locati.</p>
<b>Imu cooperative edilizie (art.2 co.2 lett. b) (art.2 co.4)</b>	<p>Per le cooperative edilizie a proprietà indivisa (gli utilizzatori degli immobili sono i soci della cooperativa) è stata prevista una assimilazione all'abitazione principale: esse quindi beneficeranno dell'aliquota agevolata, della detrazione ordinaria e della detrazione aggiuntiva per figli (ovviamente in relazioni ai soci / possessori di</p>

	<p>ciascun immobile).</p> <p>In precedenza tali cooperative potevano beneficiare esclusivamente della detrazione ordinaria di €200.</p>
<b>Imu e ricerca scientifica (art.2 co.3)</b>	<p>Tra le varie attività svolte che danno diritto all'esenzione dell'Imu a favore degli enti non commerciali viene aggiunta anche la ricerca sanitaria. Al riguardo si ricorda che l'ente non commerciale deve essere tanto possessore quanto utilizzatore dell'immobile.</p>
<b>Imu e Forze Armate (art.2 co.5)</b>	<p>Il D.L. n.102/13 consente al personale delle Forze Armate, delle Forze di Polizia, del corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia di beneficiare dell'agevolazione per abitazione principale per un unico immobile e le relative pertinenze, indipendentemente dal fatto che il possessore vi trasferisca dimora o residenza. Unica condizione, evidentemente, è che l'immobile non sia oggetto di locazione.</p> <p>La nuova previsione consente a tali soggetti di ovviare al problema legato al fatto che l'imposta comunale richiede, in via generale, per il riconoscimento dell'agevolazione, che il possessore risieda e dimori nell'immobile; i soggetti in precedenza richiamati spesso devono trasferire dimora o residenza in caserma ovvero all'estero per motivi di missione.</p>
<b>Cedolare secca (art.4)</b>	<p>È stata ridotta la misura dell'aliquota d'imposta per i fabbricati locati in regime di canone concordato: la precedente aliquota del 19% è stata sostituita da quella del 15%. Questo consente di rendere molto più conveniente, per tali contratti, l'accesso alla tassazione cedolare (che in precedenza, nel caso specifico, conveniva solo per redditi piuttosto alti).</p> <p>Tale riduzione esplica effetti già dal periodo d'imposta 2013.</p> <p>Al contrario, rimane invariata al 21% la misura del prelievo riguardante le altre tipologie di contratto.</p>
<b>Tares (art.5)</b>	<p>Già per il 2013 viene consentito ai Comuni di modificare il regolamento Tares (ossia l'imposta relativa alla raccolta dei rifiuti e alla copertura dei servizi comunali) al fine di renderla più aderente all'effettiva produzione di rifiuti da parte dei contribuenti. Tale disposizione è quindi subordinata alle scelte di ciascun Ente.</p>
<b>Detrazione premi assicurativi (art.12)</b>	<p>Con finalità di dare copertura alla soppressione della prima rata Imu in precedenza commentata, è prevista una forte la riduzione della misura massima della detrazione per i premi assicurativi pagati. La norma precedentemente vigente stabiliva la detrazione al 19%, entro il limite massimo di spesa che risultava pari ad €1.291.</p> <p>La riduzione ha interessato appunto il limite massimo detraibile:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• per il 2013 la soglia massima viene ridotta ad €630</li> <li>• dal 2014 tale limite è fissato in €230.</li> </ul> <p>Tale evidente peggioramento riguarda tutti i premi assicurativi, sia quelli pagati in dipendenza di contratti stipulati al fine di coprire il rischio morte ed invalidità permanente (detraibili anche se stipulati dal 2001), quanto quelli relativi a contratti di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni stipulati o rinnovati entro il periodo d'imposta 2000.</p>



### Oggetto: ERRATI VERSAMENTI, IL FISCO SI RAVVEDE

Con la circolare n.27 del 2 agosto scorso, l'Agenzia delle Entrate è intervenuta per chiarire quali sono le sanzioni da applicare ai casi di:

- erroneo versamento della maggiorazione dello 0,4 per differimento delle imposte sui redditi,
- erroneo versamento delle sanzioni e degli interessi in sede di ravvedimento operoso.

In particolare l'Agenzia ha chiarito:

1. se il termine lungo per il pagamento delle imposte ha quale presupposto il versamento integrale della maggiorazione dello 0,4 per cento,
2. se il ravvedimento può intendersi valido anche in caso di carente versamento di sanzioni ed interessi,
3. quali siano le conseguenze del parziale versamento, per importi marginali, in caso di definizione degli avvisi di accertamento.

#### **In relazione al primo punto l'agenzia ha affermato che:**

*“se è dovuta una imposta maggiore rispetto a quella calcolata e versata nel “termine lungo”, detto versamento non è da considerarsi tardivo tout court ma semplicemente insufficiente; la sanzione, in misura ordinaria - pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. n.471/97 - deve quindi essere calcolata sulla differenza tra quanto versato nel “termine lungo” e quanto dovuto (imposta più maggiorazione)”.*

L'agenzia propone anche un'esemplificazione che si riporta per chiarezza:

#### **ESEMPIO**

Si ipotizzi che il contribuente, nel termine lungo, abbia erroneamente versato a titolo di saldo Ires 2011 l'importo di €100 - in luogo di €400 effettivamente dovuti - unitamente alla maggiorazione dello 0,40 per un totale di €100,4 (anziché €401,6). L'Ufficio provvederà all'irrogazione della sanzione nella misura ordinaria del 30% sull'importo di €301,2, ossia sulla sola differenza tra quanto dovuto (imposta più maggiorazione), pari ad €401,6, e quanto versato nel termine lungo, ossia €100,4. In tale sede, si provvederà, altresì, al recupero della differenza d'imposta dovuta, di €301,2, e degli interessi calcolati a far data dalla scadenza del termine lungo.

Si ritiene quindi che non rilevi nemmeno il caso in cui il contribuente abbia versato la sola imposta senza maggiorazione, quel che conta ai fini della regolarizzazione è il versamento (insufficiente) nel suo complesso.



**Circa la seconda fattispecie, ravvedimento, l'Agenzia fa due distinguo:**

- a. il versamento dell'imposta dovuta è stato effettuato solo parzialmente e gli interessi e le sanzioni sono state versate in maniera proporzionale all'imposta pagata,
- b. il versamento dell'imposta dovuta è stato effettuato solo parzialmente e gli interessi e le sanzioni non sono state versate in maniera proporzionale all'imposta pagata.

Nel caso a. il ravvedimento si considera perfezionato solo relativamente all'imposta versata e per la quale siano stati proporzionalmente versati interessi e sanzioni.

Sulla parte residua di imposta ancora dovuta l'Agenzia applicherà interessi e sanzioni in misura ordinaria.

Nel caso b. l'Agenzia chiarisce che:

*In tale evenienza, il ravvedimento potrà ritenersi perfezionato con riferimento alla quota parte dell'imposta - comprensiva o meno della maggiorazione a seconda della data dell'originario versamento proporzionata al quantum complessivamente corrisposto a vario titolo.*

Un esempio può chiarire il caso:

**ESEMPIO**

Tizio ha ommesso il versamento di €1.000 di imposte. Le stesse avrebbero dovute essere maggiorate in quanto il versamento avveniva usufruendo dello 0,4%.

Nei trenta giorni successivi alla data del versamento si ravvede versando i €1.000 più maggiorazione errando tuttavia il calcolo delle sanzioni versate per €30 in vece di €37,65.

L'Agenzia riterrà valido il ravvedimento solo in relazione all'imposta corrispondente ai €30, ovvero €800,00.

**Nel terzo caso, parziale versamento, per importi marginali, in caso di definizione degli avvisi di accertamento**, l'Agenzia ha chiarito che se il contribuente incorre in un:

*errore materiale o di calcolo nel versamento delle somme dovute, si è dell'avviso che l'acquiescenza possa ritenersi validamente perfezionata, purché la differenza tra quanto dovuto e quanto pagato sia di entità lieve, tale da non configurare un atteggiamento incompatibile con la volontà di definizione dell'accertamento.*





### Oggetto: AL VIA LE NUOVE SRLS

Con la conversione del *c.d. Decreto Lavoro* il legislatore ha abrogato le società a capitale ridotto e ha esteso la possibilità di ricorrere alle Srl semplificate.

L'art.9 del D.L. n.76/13 ha difatti abrogato i commi da 1 a 4 dell'art.44 del D.L. n.83/12 (società a capitale ridotto) e ha apportato alcuni cambiamenti significativi alla disciplina delle Srl semplificate (commi da 13 a 15 del citato art.9).

Nella pratica per le società a responsabilità limitata semplificate:

- ➔ viene meno il limite dei 35 anni di età dettato dall'art.2463-*bis* del codice civile,
- ➔ amministratore della società può essere anche un non socio,
- ➔ il capitale sociale può essere anche pari ad un solo euro,
- ➔ il 25% del capitale non andrà più depositato in banca ma consegnato all'organo amministrativo,
- ➔ i mezzi di versamento del capitale devono risultare dall'atto costitutivo,
- ➔ in caso di capitale sociale inferiore ai €10.000 i conferimenti devono farsi in denaro e sempre agli amministratori,
- ➔ le clausole del modello standard tipizzato, sulla base del quale va redatto l'atto costitutivo, sono inderogabili,
- ➔ gli utili conseguiti andranno a costituire la riserva legale per un quinto degli stessi, fino a quando tale riserva sommata al capitale non raggiunga €10.000,
- ➔ se la riserva legale fosse utilizzata a copertura delle perdite essa va ricostituita.

In particolare il rispetto degli *standard* di costituzione permetterà alla neo costituita società di ottenere risparmi in relazione a:

- ➔ oneri notarili,
- ➔ diritti di segreteria,
- ➔ imposte di bollo.

Si sottolinea inoltre che tutte le società a capitale ridotto iscritte al 28 giugno 2013 presso il Registro delle imprese saranno riqualificate come Srl semplificate e tutte le agevolazioni in merito all'accesso al credito riconosciute ai giovani imprenditori che intervengono quali soci in società a capitale ridotto, saranno riconosciute ai soggetti under trentacinquenni delle Srl semplificate.



### **Oggetto: DETRAZIONI DEL 65% PER IL RISPARMIO ENERGETICO E DEL 50% PER LE RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE FINO AL 31 DICEMBRE 2013**

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge n.90/13 di conversione del D.L. n.63/13 è definitivo il nuovo quadro normativo per le detrazioni in tema di interventi di riqualificazione energetica e recupero degli edifici esistenti. I contribuenti che intendono beneficiare della detrazione d'imposta del 65% ai fini Irpef/Ires per le spese di riqualificazione energetica degli edifici o della detrazione del 50% per il recupero del patrimonio edilizio hanno tempo fino al prossimo 31 dicembre 2013 per sostenere le spese.

#### **La detrazione Irpef/Ires del 65% per gli interventi di riqualificazione energetica**

La detrazione Irpef/Ires del 55% per le spese di riqualificazione energetica degli edifici è stata prorogata dalla scadenza *ante* D.L. n.63/13 del 30 giugno 2013 fino alle spese sostenute entro il prossimo 31 dicembre 2013, con la nuova misura di detrazione incrementata al 65% (anziché al 55%) per le spese sostenute a decorrere dal 6 giugno 2013. La detrazione del 65% è fruibile, invece, per le spese sostenute fino al successivo 30 giugno 2014 (anziché fino al 31 dicembre 2013) nel solo caso di interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-*bis* del codice civile o che interessano tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio.

Essendo inalterato l'ammontare massimo della detrazione spettante, i nuovi limiti massimi di spesa agevolabile per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 sono i seguenti:

- ➔ per i lavori riguardanti strutture opache, orizzontali, verticali, finestre comprensive di infissi è pari a €92.308;
- ➔ per l'installazione di impianti solari termici per la produzione di acqua calda è pari a €92.308;
- ➔ per la sostituzione di impianti di climatizzazione con caldaie a condensazione è pari a €46.154;
- ➔ per gli interventi di riqualificazione energetica che insistono su tutto l'edificio è pari a €153.846.

Per quanto riguarda il criterio rilevante per l'individuazione del sostenimento della spesa di riqualificazione energetica occorre ricordare la distinzione tra soggetti non titolari di reddito di impresa e soggetti titolari di reddito di impresa:

- ⊕ per i soggetti non titolari di reddito di impresa vige il principio di cassa, per cui la spesa si considera sostenuta alla data del bonifico bancario o postale, che costituisce la modalità di pagamento obbligatoria delle spese;
- ⊕ per le imprese l'effettivo pagamento (che può avvenire anche con modalità diverse dal bonifico bancario o postale) non assume rilevanza in quanto vige il principio di competenza: è obbligatorio che le fatture relative ai lavori oggetto dell'intervento energetico abbiano quale

competenza il periodo di imposta 2013, ovvero si evinca dalle stesse fatture che l'intervento è stato ultimato entro il 31 dicembre 2013.

Risulta evidente come non vi siano dubbi nella determinazione della data di rilevanza dell'agevolazione nel caso dei soggetti non titolari di reddito di impresa (corrisponde alla data di effettuazione del bonifico). Per le imprese, invece, il momento di imputazione dei costi si verifica alla data in cui sono ultimate le prestazioni per i servizi o alla data di consegna o di spedizione per i beni mobili. È importante determinare la data effettiva di rilevanza di un costo per i lavori che proseguono a cavallo del 6 giugno 2013, in quanto un medesimo intervento potrà prevedere alcuni costi agevolabili al 55% (se sostenuti entro il 5 giugno 2013) e altri costi agevolabili al 65% (se sostenuti dal 6 giugno 2013).

#### **La detrazione Irpef del 50% per il recupero del patrimonio edilizio e il “bonus arredi”**

La detrazione Irpef del 50% nel limite di spesa di €96.000 per singola unità immobiliare residenziale (e relative pertinenze) è stata prorogata fino alle spese sostenute entro il prossimo 31 dicembre 2013. Stante l'attuale tenore della norma, a decorrere dalle spese sostenute dal 1° gennaio 2014, la detrazione Irpef per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio tornerà nella misura ordinaria del 36% con la soglia massima di spesa per singola unità immobiliare pari a €48.000.

In sede di conversione del D.L. n.63/13 è stata prevista la possibilità di fruire di una detrazione Irpef maggiorata del 65% anziché del 50% (nel limite di spesa di €96.000 fino al 31 dicembre 2013) per gli interventi finalizzati all'adozione di misure antisismiche effettuati a decorrere dal 5 agosto 2013 su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) di cui all'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 marzo 2003, riferite a costruzioni adibite ad abitazione principale o ad attività produttive. Tale detrazione maggiorata è certamente fruibile dai soggetti Irpef, mentre si attende un chiarimento ministeriale per quanto riguarda la possibilità che soggetti beneficiari della stessa siano anche i titolari di reddito di impresa.

La detrazione Irpef del 50% per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio è consentita a decorrere dal 6 giugno 2013 anche per l'acquisto di arredi fissi, mobili e grandi elettrodomestici (rientranti nella categoria A+ ovvero A per i forni) destinati all'immobile abitativo oggetto di ristrutturazione, nel limite di spesa di €10.000 (aggiuntivo rispetto al limite di €96.000 per l'intervento di recupero).

Nel caso in cui l'immobile sia oggetto di uno degli interventi “minori” che fruiscono della detrazione Irpef del 50% ma non oggetto di ristrutturazione edilizia il “bonus arredi” è fruibile? La risposta dovrebbe essere affermativa, anche se sul punto si attende un chiarimento ministeriale (si tratta della messa a norma degli edifici, della eliminazione delle barriere architettoniche, della prevenzione degli infortuni domestici, del contenimento dell'inquinamento acustico, della bonifica dell'amianto, della prevenzione del rischio di crollo di atti illeciti da parte di terzi, dell'adozione di misure antisismiche con riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, nonché della realizzazione degli interventi necessari al rilascio della documentazione atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio).

La nuova detrazione (c.d. “*bonus arredi*”) è fruibile con una soglia massima di spesa pari a €10.000 che corrisponde a una detrazione Irpef massima pari a €5.000, da ripartire obbligatoriamente in 10 rate annuali di pari importo. Le regole per la fruizione del *bonus arredi* sono le medesime previste per la detrazione delle spese di recupero del patrimonio edilizio:

- ➔ pagamento tramite bonifico bancario/postale dal quale emergano causale del versamento (medesima utilizzata per i bonifici di ristrutturazione edilizia), codice fiscale del soggetto erogante e numero di partita Iva o codice fiscale del beneficiario del bonifico;
- ➔ principio di cassa, facendosi esclusivo riferimento alla data di pagamento, indipendentemente dalla data e dalla competenza della fattura.



### Oggetto: DAL 4 AGOSTO OBBLIGATORIO ALLEGARE L'APE

La legge di conversione del D.L. n.63/13 ha introdotto *l'attestato di prestazione energetica*. Tale attestato sostituisce il già conosciuto Ace, attestato di certificazione energetica e deve essere fornito per i nuovi edifici dal costruttore, per gli edifici esistenti venduti o locati, dal proprietario.

La norma, in vigore dal 4 agosto scorso, prevede che:

*L'attestato di prestazione energetica deve essere allegato al contratto di vendita, agli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito o ai nuovi contratti di locazione, pena la nullità degli stessi contratti.*

Il nuovo attestato è quindi obbligatorio, e deve essere allegato all'atto di una compravendita, di una cessione gratuita o della locazione di immobili.

Rientrano tra gli atti a titolo gratuito non solo le liberalità ma anche i patti di famiglia e i *trust*, mentre ne risultano escluse le costituzioni di fondi patrimoniali.

I contratti di locazione interessati dall'obbligo di allegazione sono solo quelli relativi a nuove locazioni, sono esclusi i rinnovi, le proroghe e la reiterazione di un rapporto preesistente.

La disciplina trova invece applicazione ai leasing e all'affitto d'azienda che abbia ad oggetto anche un edificio.

➔ L'Ape deve essere redatto da un tecnico accreditato ed ha una validità di 10 anni, esso deve essere aggiornato ad ogni intervento che modifichi le prestazioni energetiche.

La sanzione per la mancata allegazione è piuttosto importante, la norma prevede infatti quale conseguenza la nullità dell'atto (non soggetta a prescrizione).

Esistono una serie di casi in cui non sussiste l'obbligo di allegazione dell'attestato:

- fabbricati isolati con superficie utile totale inferiore a 50 metri quadri,
- fabbricati industriali ed artigianali quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo
- fabbricati agricoli non residenziali sprovvisti di impianti di climatizzazione,
- *box*, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali di riparo, locali contatori, legnaie, stalle, portici,
- luoghi adibiti al culto,
- ruderi,
- fabbricati al grezzo,
- fabbricati in disuso, inagibili, non utilizzati né utilizzabili, con impianti dismessi o senza impianti, manufatti (come piscine, serre).



### Oggetto: INTEGRAZIONI E CORREZIONI POSSIBILI ENTRO IL 30 SETTEMBRE

Ricordiamo a tutti i Clienti che, il prossimo **30 settembre 2013**, scade il termine per provvedere all'invio telematico delle dichiarazioni redditi e Irap relative al periodo di imposta 2012.

Entro tale data lo Studio provvederà, quindi, in qualità di intermediario abilitato, a trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate le dichiarazioni relative al periodo d'imposta 2012 già predisposte negli scorsi mesi.

#### Ulteriore documentazione relativa al 2012 per integrazione dichiarazioni

Con la presente si intende ricordare alla gentile clientela che, nel caso in cui qualcuno fosse in possesso di ulteriore documentazione relativa al 2012 (redditi, oneri deducibili e detraibili ecc) in precedenza non consegnata allo Studio, entro la scadenza del 30 settembre p.v. è possibile integrare le informazioni contenute nella dichiarazione Unico 2013, cosicché detta dichiarazione possa essere inviata correttamente.

Allo stesso modo, sarà possibile predisporre la dichiarazione per il 2012 qualora in precedenza si sia ritenuto di non predisporla.

L'invio delle dichiarazioni entro il termine ordinario di presentazione (30 settembre, appunto) evita l'applicazione delle sanzioni previste per l'omessa o tardiva (quest'ultima possibile nei 90 giorni successivi alla scadenza ordinaria) presentazione della dichiarazione.

Laddove dall'integrazione o presentazione nei termini della dichiarazione dovessero emergere omessi o insufficienti versamenti (non effettuati quindi alle ordinarie scadenze di versamento), il contribuente potrà ridurre le relative sanzioni utilizzando lo strumento del ravvedimento operoso che prevede:

- ➔ la riduzione ad 1/8 (in quanto violazione definita oltre i 30 giorni dalla scadenza) della sanzione del 30% (quindi il 3,75%).

#### Integrazione di dichiarazioni di anni precedenti

Si ricorda, inoltre, che sempre entro il prossimo 30 settembre è possibile integrare anche le dichiarazioni relative a periodi d'imposta precedenti.

Con riferimento al caso dell'integrazione a favore della dichiarazione (possibile solo entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva), qualora il contribuente recuperi un onere deducibile o detraibile pagato nel 2011, potrà presentare il modello Unico 2012 integrativo ed indicare in esso il credito da riportare nella dichiarazione Unico 2013 al fine di poter così recuperare lo stesso in compensazione tramite modello F24.

### **Investimenti all'estero**

Come già più volte ricordato, un aspetto dichiarativo che negli ultimi anni è divenuto sempre più importante è quello relativo agli investimenti all'estero, nonché ai trasferimenti di ricchezza verso l'estero, dall'estero verso l'Italia, ovvero estero su estero.

Tali informazioni devono essere indicate nel quadro RW del modello Unico, onde evitare pesantissime sanzioni. Nel merito si segnala che la disciplina sanzionatoria del quadro RW è stata di recente innovata, in senso più favorevole al contribuente, dalla legge europea 2013 (L. n.97) pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 20 agosto 2013 (di tale novità si darà conto in altra specifica informativa).

Qualora non fosse già stato fatto, coloro che, alla data del 31/12/12, detengono **investimenti all'estero**, sia finanziari (conti correnti, partecipazioni in società ecc) che patrimoniali (immobili, imbarcazioni, oggetti d'arte ecc), sono invitati a comunicarlo tempestivamente allo Studio in modo tale da poter valutare la più opportuna modalità di compilazione del modello RW contenuto nel modello Unico 2013.

### **Ravvedimento versamenti Iva 2012 e redditi 2011**

Va, infine, ricordato che la data del 30 settembre 2013 rappresenta anche il termine ultimo per la presentazione della dichiarazione annuale Iva relativa al 2012 (sia unificata che in forma autonoma): entro tale termine sarà, pertanto, possibile definire i versamenti Iva insufficienti o omessi relativi al 2012 utilizzando l'istituto del ravvedimento operoso, riducendo la sanzione ad 1/8 di quella ordinariamente prevista (quindi con una sanzione del 3,75% anziché del 30%).

Con riferimento alle imposte redditi e Irap, invece, la scadenza del 30 settembre 2013 rappresenta il termine ultimo per ravvedere le imposte liquidate e versate nell'anno 2012, riferite pertanto al periodo d'imposta 2011.





### **Oggetto: SOSPENSIONE DEI DEBITI DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE CONTRATTI CON IL SISTEMA BANCARIO**

L'accordo raggiunto dall'ABI e dalle Associazioni dei rappresentanti delle imprese lo scorso 1° luglio 2013 permette alle piccole e medie imprese di richiedere alle banche ed agli intermediari finanziari aderenti all'accordo:

- ➔ la sospensione per 12 mesi delle quote capitale delle rate dei mutui a medio-lungo termine, per 12 mesi o 6 mesi della quota capitale prevista nei canoni di leasing finanziario immobiliare o mobiliare;
- ➔ l'allungamento della durata dei contratti di mutuo ipotecari e chirografari;
- ➔ l'allungamento delle scadenze del credito a breve termine per esigenze di cassa fino a 270 giorni;
- ➔ l'allungamento delle scadenze del credito agrario di conduzione per un massimo di 120 giorni;
- ➔ un finanziamento proporzionale all'aumento dei mezzi propri realizzati dall'impresa.

Le imprese richiedenti uno degli interventi citati devono comunicare alle banche e agli intermediari finanziari aderenti all'accordo le informazioni di tipo economico, finanziario, patrimoniale richieste al fine di consentire la verifica della continuità aziendale, requisito necessario per fruire di una delle misure.

#### **Condizioni soggettive per le imprese che vogliono accedere ad una misura dell'accordo**

Le piccole e medie imprese interessate alle misure previste devono essere operanti in Italia e avere:

- un numero di dipendenti a tempo indeterminato o determinato non superiore a 250 unità;
- un fatturato annuo minore di 50 milioni di euro (oppure un totale di attivo di bilancio minore di 43 milioni di euro).

Il requisito principale per l'accesso a uno degli interventi previsti dall'accordo del 1° luglio 2013 è la presenza di una temporanea tensione finanziaria generata dalla congiuntura economica verificabile per la presenza di uno dei seguenti fenomeni:

- ➔ riduzione del fatturato;
- ➔ riduzione del margine operativo rispetto al fatturato;
- ➔ aumento dell'incidenza degli oneri finanziari sul fatturato;
- ➔ riduzione della capacità di autofinanziamento aziendale.

Le banche e gli intermediari finanziari aderenti all'accordo richiederanno alle imprese elementi che evidenzino prospettive di sviluppo o di continuità aziendale (bilanci infrannuali, portafoglio ordini, *business plan*, *cash flow*). Le richieste per l'attivazione di uno degli strumenti descritti nell'accordo potranno essere presentate dalle imprese entro il prossimo 30 giugno 2014, utilizzando il modulo predisposto dalle singole banche sulla base del modello elaborato dall'ABI ([http://www.abi.it/DOC\\_Mercati/Crediti/Credito-alle-imprese/Accordo-credito-2013/Modulo%20richiesta%20benefici%20imprese2013.pdf](http://www.abi.it/DOC_Mercati/Crediti/Credito-alle-imprese/Accordo-credito-2013/Modulo%20richiesta%20benefici%20imprese2013.pdf)).

È stato stabilito che possano accedere alle iniziative le PMI che alla data di presentazione della domanda non abbiano posizioni classificate dalla banca o dall'intermediario finanziario come sofferenze, partite incagliate, esposizioni ristrutturata, esposizioni scadute/sconfinanti da oltre 90 giorni ovvero procedure esecutive in corso. Nell'ottica di tale accordo si considerano imprese anche le imprese individuali, i lavoratori autonomi e le associazioni e le fondazioni che esercitano un'attività economica, a condizione che il finanziamento per il quale si richiede l'intervento sia stato erogato in funzione dell'attività economica svolta.

### I principali interventi previsti

L'accordo propone misure analoghe a quelle già messe a disposizione con le Nuove misure per il credito alle PMI del 28 febbraio 2012 (la cui validità scadrà il prossimo 30 settembre 2013).

Diversamente rispetto al passato e limitatamente al comparto edilizio possono essere oggetto di sospensione per 12 mesi del rientro delle quote capitale anche le aperture di credito in conto corrente con garanzia ipotecaria, a patto che la struttura finanziaria dell'operazione preveda un piano di rientro all'interno del quale siano identificabili quote capitale e quote interessi delle rate tali da consentire la realizzazione di una operazione di sospensione analoga a quella prevista per i mutui. La sospensione per 12 mesi può essere richiesta anche per finanziamenti con rimborso del capitale interamente a scadenza (*c.d. bullet*), nel caso in cui la scadenza originaria del contratto sia stabilita entro il 30 giugno 2014.

Possono beneficiare della sospensione della quota capitale delle rispettive rate tutti i mutui a medio-lungo termine (chirografari ed ipotecari) ed i *leasing* finanziari (non quelli operativi) immobiliari e mobiliari in ammortamento alla data del 1° luglio 2013, che non abbiano fruito di analogo beneficio ai sensi delle Nuove misure per il credito alle PMI del 28 febbraio 2012 (non rileva, invece, che il beneficio sul medesimo contratto sia stato fruito ai sensi dell'Avviso comune del 3 agosto 2009). Durante la sospensione l'impresa pagherà rate di soli interessi, al tasso contrattualmente pattuito; al termine della sospensione (di 6 mesi per i *leasing* mobiliari ovvero di 12 mesi per i *leasing* immobiliari e i mutui) l'impresa riprenderà il piano di ammortamento del contratto originario di *leasing* finanziario o di mutuo, che pertanto prevederà una scadenza dilazionata del periodo di sospensione goduto.

Alternativamente alla richiesta di moratoria del pagamento della quota capitale per 12 mesi, per i soli contratti di mutuo ipotecario o chirografario, è prevista la facoltà di richiedere un allungamento della durata degli stessi, qualora i medesimi mutui non abbiano già fruito di un allungamento della durata degli stessi ai sensi dell'Accordo per il credito alle PMI del 16 febbraio 2011 o delle Nuove misure per il credito alle PMI del 28 febbraio 2012. Il periodo massimo di allungamento dei mutui in essere alla data del 1° luglio 2013 è pari al 100% della durata residua del piano di ammortamento. È prevista, però, una soglia massima all'allungamento della durata, pari a 3 anni per i mutui chirografari e a 4 anni per i mutui ipotecari.

Per quanto riguarda le operazioni di sospensione della durata dei contratti di mutuo e di *leasing* finanziario, le stesse devono essere realizzate allo stesso tasso di interesse del contratto originario, senza la necessità di prestare garanzie aggiuntive. La banca valuterà, invece, l'eventuale variazione del tasso di interesse da applicare agli interventi di allungamento della durata dei contratti. Possono fruire dell'allungamento anche i contratti di mutuo che hanno già fruito precedentemente della sospensione del pagamento delle quote capitale per 12 mesi.

Le operazioni di allungamento fino ad un massimo di 270 giorni delle scadenze del credito a breve termine per sostenere le esigenze di cassa riguardano le anticipazioni su crediti certi ed esigibili che non sono state onorate dal debitore principale, dando vita ad insoluti (sono escluse le anticipazioni non ancora giunte a scadenza). Considerata la particolare natura della fattispecie, ai fini dell'ammissibilità delle anticipazioni alla richiesta di allungamento, non sussiste il requisito in base al quale gli anticipi debbano essere esistenti alla data del 1° luglio 2013. Tale requisito è, invece, fatto salvo nelle operazioni di allungamento per un massimo di 120 giorni delle scadenze del credito agrario di conduzione ai sensi dell'art.43 del T.U.B., perfezionato con o senza cambiali. L'ultima misura prevista nell'accordo configura la concessione di un finanziamento riferito a qualsiasi aumento dei mezzi propri da parte dell'impresa; a titolo esemplificativo il finanziamento potrà essere concesso in presenza di:

- ➔ conferimenti destinati al ripianamento delle perdite o contabilizzati a riserva;
- ➔ rinunce incondizionate dei soci al diritto alla restituzione dei finanziamenti verso la società;
- ➔ conversioni in azioni di obbligazioni;
- ➔ utili di esercizio mantenuti nell'economia dell'impresa.

La somma finanziata non deve necessariamente rappresentare un multiplo dell'aumento dei mezzi propri realizzato dall'impresa ma può risultare anche pari, ovvero un sottomultiplo, rispetto al rafforzamento patrimoniale conseguito.

Tipologia finanziamento	Agevolazione	Note
Apertura di credito in conto corrente (fido di cassa)	<ul style="list-style-type: none"> <li>➔ Sì sospensione</li> <li>➔ NO allungamento della durata del contratto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➔ Attuabile solo nel caso di finanziamento "bullet" con scadenza al più al 30/06/2014</li> <li>➔ Misura non prevista dall'accordo del 01/07/2013</li> </ul>
Apertura di credito in conto corrente assistita da garanzia ipotecaria	<ul style="list-style-type: none"> <li>➔ Sì sospensione</li> <li>➔ NO allungamento della durata del contratto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➔ Attuabile solo se è previsto un piano di rientro</li> <li>➔ Misura non prevista dall'accordo del 01/07/2013</li> </ul>
Contratto di finanziamento a breve termine (al più 18 mesi)	<ul style="list-style-type: none"> <li>➔ NO sospensione</li> <li>➔ Sì allungamento della durata del contratto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➔ Non attuabile</li> <li>➔ Al più pari alla durata residua del piano di ammortamento</li> </ul>
Contratto di finanziamento a medio-lungo termine (più di 18 mesi)	<ul style="list-style-type: none"> <li>➔ Sì sospensione</li> <li>➔ Sì allungamento della durata del contratto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➔ Se non fruita ai sensi dell'Accordo del 28/02/2012</li> <li>➔ Al più pari alla durata residua del piano di ammortamento, se non fruita precedentemente</li> </ul>
Contratto di <i>leasing</i> finanziario (non operativo)	<ul style="list-style-type: none"> <li>➔ Sì sospensione</li> <li>➔ NO allungamento della durata del contratto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➔ Per 6 mesi <i>leasing</i> mobiliari e per 12 mesi <i>leasing</i> immobiliari, se non fruita ai sensi dell'Accordo del 28/02/2012</li> <li>➔ Misura non prevista dall'accordo del 01/07/2013</li> </ul>



### Oggetto: IN G.U. LA LEGGE EUROPEA 2013 E LA LEGGE DI DELEGAZIONE EUROPEA

Nella Gazzetta Ufficiale n.194 del 20 agosto sono state pubblicate la legge 6 agosto 2013, n.96, e 6 agosto 2013, n.97, che dispongono l'attuazione degli **obblighi europei**, o attraverso delega del Parlamento al Governo per l'emanazione di specifici provvedimenti attuativi, o attraverso modifica diretta dei testi normativi: molti di questi obblighi europei toccano la materia ambientale, ma ve ne sono alcuni che interessano il mondo della fiscalità delle imprese

#### **Coordinamento della disciplina Iva interna con l'ordinamento dell'Unione Europea**

L'articolo 9 della L. n.96/13 (legge di delegazione europea) conferisce delega al Governo per il coordinamento della disciplina interna in materia di imposta sul valore aggiunto con l'ordinamento dell'Unione europea.

Tra le novità di maggior interesse si segnalano l'estensione del meccanismo del *reverse charge* alle cessioni di certificati CO2 nonché la revisione delle nozioni di sede dell'attività economica, domicilio e residenza.

Altro argomento che potrebbe a breve vedersi revisionato è quello relativo all'aliquota Iva applicabile alle prestazioni socio-sanitarie e assistenziali rese dalle cooperative sociali.

#### **Modifiche alla disciplina del monitoraggio valutario**

Il capo II della L. n.97/13 (legge europea 2013) racchiude in tre articoli le disposizioni che interessano la fiscalità.

Mentre l'art.8 si occupa di tassazione di aeromobili, l'art.10 modifica le vigenti disposizioni in tema di affidamento del servizio di riscossione delle imposte locali. Ma disposizione certamente di maggior impatto è contenuta nell'art.9 che detta alcune modifiche in tema di monitoraggio fiscale, che viene realizzato nel nostro ordinamento attraverso la compilazione del modulo RW del modello Unico.

Il citato articolo 9 riscrive gli articoli 1, 2, 4, 5 e 6 del D.L. n.167/90, prevedendo in particolare:

- ➔ l'eliminazione della sezione I (trasferimenti attuati attraverso soggetti non residenti senza il tramite di intermediari italiani) e della sezione III (trasferimenti da, verso e sull'estero relativi agli investimenti detenuti all'estero);
- ➔ la riduzione delle sanzioni, che ora vanno dal 3% al 15% dell'ammontare degli importi non dichiarati. Nel caso in cui tali attività siano detenute in Stati o territori considerati a fiscalità privilegiata, si applicano aliquote raddoppiate e per la presentazione del modulo RW entro 90 giorni dal termine, si applica la sanzione di € 258;
- ➔ la sopravvivenza della sezione II nella quale devono essere indicate gli investimenti esistenti all'estero al termine del periodo d'imposta;
- ➔ l'assenza di obblighi di indicazione per le attività finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari residenti e per i contratti comunque conclusi attraverso il loro intervento, qualora i flussi finanziari e i redditi derivanti da tali attività e contratti siano stati assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva;

➔ l'obbligo di dichiarazione anche per i c.d. "titolari effettivi" degli investimenti esteri secondo la normativa dell'antiriciclaggio (art.1, co.2, lett.u) dell'allegato al D.Lgs. n.231/07).

Le conseguenze della prima modifica in commento dovrebbero portare al mancato assoggettamento a sanzione chi in passato non ha compilato le sezioni I e III del modulo RW, mentre per le infrazioni relative alla sezione II (relativa alle consistenze estere) il nuovo (e più leggero) regime sanzionatorio dovrebbe essere applicabile anche per le violazioni pregresse. Sul punto, tuttavia, si attendono chiarimenti ufficiali.

Il testo contenuto nella L.97/13, inoltre, non contiene più la soglia di 10.000 euro al di sotto della quale il modulo RW non deve essere compilato. Si attendono dunque chiarimenti sul fatto che dovranno essere indicate tutte le consistenze possedute all'estero direttamente o indirettamente, salvo che il provvedimento attuativo non introduca un nuovo limite (alcuni ipotizzano l'utilizzo della soglia dei 15.000 euro prevista dalla disciplina sull'antiriciclaggio).

Infine, il tema della decorrenza: l'art.9 della L. n.97/13 non contiene una disposizione specifica che sancisce l'entrata in vigore di queste disposizioni. L'intera legge, secondo le ordinarie regole, entra in vigore il 4 settembre 2013, ma si ricorda che lo Statuto del contribuente esclude l'operatività di nuovi adempimenti con scadenza anteriore a 60 giorni dalla norma che li introduce.

Pertanto, allo stato attuale si ritiene che le novità non dovrebbero avere impatto su Unico 2013 anche se sarebbe opportuna una conferma ufficiale.



### Oggetto: LE NOVITÀ IN TEMA DI DURC

Il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) è un certificato unico che attesta la regolarità di un'impresa nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi nonché in tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa vigente nei confronti di Inps, Inail e Casse Edili, verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento (cfr. "requisiti di regolarità").

La normativa che regola le modalità di rilascio del certificato e le regole di utilizzo è stata modificata ad opera dell'art.31 del D.L. n.69/13 (c.d. "Decreto del Fare"), convertito in legge il 9 agosto scorso.

In sintesi, gli interventi riguardano le ipotesi di esenzione, i casi di acquisizione d'ufficio, l'estensione temporale di validità, le modalità di regolarizzazione della posizione del contribuente. Infine, si segnala l'avvio dell'obbligo di richiesta del certificato solo a mezzo PEC.

#### **Ampliamento dei casi di esenzione**

Viene sancito l'esonero dall'obbligo di richiesta del DURC qualora vengano eseguiti lavori privati di manutenzione in edilizia effettuati direttamente in economia dal proprietario dell'immobile, senza ricorrere a imprese "esterne".

Rimane ovviamente da chiarire il significato della locuzione di lavori "effettuati direttamente in economia dal proprietario"; sul punto, nemmeno la circolare n.36/13 del Ministero del Lavoro suggerisce utili spunti.

#### **Casi di acquisizione d'ufficio del DURC**

Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori, nell'ambito degli appalti pubblici, debbono acquisire d'ufficio il DURC, tanto ai fini della verifica di ricorrenza di eventuali cause di esclusione, sia ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o subappalto.

L'acquisizione d'ufficio del DURC interessa anche gli uffici pubblici chiamati a verificare l'assenza di violazioni, la regolarità della aggiudicazione dell'appalto e della stipula del relativo contratto, la possibilità di effettuare i pagamenti dei SAL, la regolarità per collaudi e conformità, nonché il pagamento del saldo finale.

#### **Ampliamento della validità temporale del DURC**

Il documento unico di regolarità contributiva rilasciato per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha validità di 120 giorni dalla data del rilascio, ed ha validità per la fase della verifica, dell'aggiudicazione e della stipula del contratto.

Dopo la stipula del contratto, i soggetti obbligati acquisiscono il DURC ogni 120 giorni; per il pagamento del saldo finale è in ogni caso necessaria l'acquisizione di un nuovo DURC.

Fino al 31 dicembre 2014, la validità di 120 giorni del DURC interessa anche i lavori edili dei soggetti privati.

### **Invito alla regolarizzazione della posizione**

Poiché il DURC attesta lo stato di regolarità contributiva del richiedente, vi possono essere situazioni in cui non siano stati regolarmente effettuati alcuni versamenti oppure non siano stati posti correttamente in essere alcuni adempimenti.

Per effetto delle modifiche apportate alla norma, prima dell'emissione del DURC o dell'annullamento del documento già rilasciato, gli Enti interessati devono invitare l'azienda interessata, direttamente o tramite il Consulente del lavoro/Commercialista ed utilizzando la PEC, a regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a 15 giorni, indicando analiticamente le cause della irregolarità.

In tal modo, si potrà provvedere tempestivamente per rimuovere eventuali anomalie ed ottenere il certificato.

### **Richiesta del certificato solo a mezzo PEC**

Dopo alcune proroghe, l'Inps, l'Inail e le Casse Edili, in accordo con il Ministero del Lavoro, hanno deciso di dare pratico avvio alle modalità di comunicazione esclusivamente tramite PEC; ne danno notizia appositi messaggi degli istituti di fine agosto.

A decorrere dal 2 settembre scorso, dunque, è fatto obbligo di richiedere il DURC esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata (PEC).

In tal senso, dovrà essere appositamente valorizzato il campo dell'indirizzo di posta elettronica certificata sul *format* presente sul sito [www.sportellounicoprevidenziale.it](http://www.sportellounicoprevidenziale.it).

In mancanza di tale dato, non è più consentita la trasmissione della richiesta.

L'invio tramite PEC equivale alla notifica a mezzo posta.





### Oggetto: IL CONGUAGLIO DELL'IRPEF DERIVANTE DAL MODELLO 730 DEI DIPENDENTI

Per i lavoratori dipendenti il conguaglio dell'Irpef e delle addizionali regionale e comunale dovute sui redditi percepiti nel periodo di imposta 2012 può avvenire mediante la presentazione del modello 730/2013 o direttamente al proprio datore di lavoro (sostituto di imposta) oppure mediante l'assistenza prestata da un Caf o da un professionista abilitato. In entrambe le ipotesi i sostituti di imposta (datore di lavoro) dovranno porre in essere le operazioni di conguaglio (a credito o a debito) conseguenti l'avvenuta presentazione del modello 730/2013 da parte dei lavoratori.

Attraverso la presentazione del modello 730/2013 il datore di lavoro si sostituisce all'erario:

- ➔ rimborsando al dipendente il credito dell'Irpef e delle addizionali mediante una corrispondente riduzione del debito derivante dalle ritenute a titolo di Irpef e addizionali effettuate sui compensi di competenza del mese di luglio 2013;
- ➔ trattenendo al dipendente e riversando all'Amministrazione Finanziaria il debito dell'Irpef e delle addizionali sui compensi di competenza del mese di luglio 2013.

I sostituti di imposta effettuano i conguagli a partire dalle retribuzioni di competenza del mese di luglio, ovvero a partire dal primo mese utile, tenendo conto dei risultati contabili delle dichiarazioni 730 dei propri sostituiti, evidenziati nei modelli 730-3 che hanno elaborato gli stessi sostituti nel caso di assistenza fiscale diretta o nei modelli 730-4 elaborati dai Caf e dai professionisti abilitati.

L'Agenzia delle Entrate ha precisato che, qualora un datore di lavoro riceva il modello 730-4 in via telematica dall'Amministrazione Finanziaria o direttamente dal soggetto che ha prestato l'assistenza fiscale oltre il termine utile per effettuare il conguaglio sulla retribuzione di competenza del mese di luglio 2013, dovrà effettuare il conguaglio il primo mese utile senza applicazione di interessi e non sarà responsabile nei confronti del proprio dipendente del ritardo nell'erogazione in busta paga del rimborso Irpef spettante ovvero nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria del prelievo tardivo sulle retribuzioni. L'effettuazione del conguaglio nel primo mese utile riguarda sia le somme a debito sia le somme a credito.

Al fine di concludere l'assistenza fiscale con un corretto conguaglio sulla retribuzione, è necessario che il risultato contabile pervenga al sostituto di imposta in tempo utile per consentirgli di effettuare i conguagli entro l'anno solare. Pertanto, i modelli 730 presentati a rettifica di dichiarazioni già liquidate e conguagliate (l'invio del modello 730 avviene ordinariamente tra i mesi di aprile e maggio) comporteranno per il sostituto di imposta la necessità di operare "per differenza" rispetto a quanto già trattenuto o rimborsato nei mesi precedenti.

#### Il conguaglio del credito/debito Irpef dei dipendenti

- ➔ **CONGUAGLIO A CREDITO:** il sostituto di imposta è tenuto a rimborsare le posizioni creditorie evidenziate nei prospetti di liquidazione riguardanti Irpef ed addizionali mediante una corrispondente riduzione del versamento delle ritenute a titolo di Irpef e/o di addizionale

comunale e regionale effettuate sui compensi di competenza del mese di luglio 2013. L'importo restituito ai dipendenti rappresenta per il sostituto di imposta un credito verso l'erario o l'ente locale originatosi dalla restituzione effettuata al dipendente del rimborso, recuperato nello stesso mese o in quelli successivi tramite un minor versamento delle ritenute ed addizionali dovute. Se a fine anno 2013 le ritenute Irpef e le addizionali dovute non sono state tali da coprire l'intero importo del rimborso, il sostituto deve astenersi dal continuare a corrispondere il rimborso e dovrà comunicare all'interessato gli importi ai quali lo stesso ha diritto (che saranno rendicontati nel CUD del dipendente).

➤ **CONGUAGLIO A DEBITO:** il sostituto di imposta deve gestire le posizioni debitorie evidenziate nei prospetti di liquidazione riguardanti Irpef ed addizionali superiori ad € 12. La trattenuta al dipendente avviene sulla mensilità di competenza del mese di luglio 2013 e si completa con il successivo versamento del maggior importo di ritenute fiscali all'erario il giorno 16 del mese successivo al pagamento ridotto della retribuzione al dipendente.

Nell'ipotesi in cui l'importo complessivo dovuto dal dipendente sia superiore all'importo dei compensi netti corrisposti nel mese del conguaglio, il sostituto dovrà procedere nel seguente modo:

- ✓ trattenere la parte residua dalla retribuzione corrisposta a partire dalle retribuzioni erogate nel mese successivo e così via fino ad esaurimento del debito;
- ✓ applicare a carico dei dipendenti, sugli importi differiti per incapienza della retribuzione, l'interesse dello 0,40% mensile, trattenendolo e versandolo nei tempi previsti per le somme a cui si riferisce;
- ✓ se, entro la fine dell'anno 2013, il sostituto non ha potuto trattenere una parte dell'importo dovuto per insufficienza delle retribuzioni corrisposte, occorrerà comunicare al dipendente entro dicembre gli importi ancora dovuti. La parte residua, maggiorata dell'interesse dello 0,40% mensile, considerando anche il mese di gennaio 2014, dovrà essere versata direttamente dal lavoratore nel mese di gennaio 2014.

Le operazioni di conguaglio dei risultati contabili emergenti dai modelli 730/2013 vengono concluse dal datore di lavoro con il versamento delle ritenute fiscali:

- entro il 20 agosto 2013 per i sostituti che erogano le retribuzioni di competenza del mese di luglio entro il 31 luglio;
- entro il 16 settembre 2013 per i sostituti che erogano le retribuzioni di competenza del mese di luglio nel mese di agosto, in quanto la trattenuta al dipendente del conguaglio a debito ovvero il rimborso al dipendente del saldo a credito sono stati effettuati sugli emolumenti corrisposti ad agosto.